



COMUNE DI BARONISSI

Provincia di Salerno

ORIGINALE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA (ARTT.20 E 21 DLGS 82/2005)

DELIBERAZIONE N. 270

In data: 23.10.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE COMPARATIVE FINALIZZATE ALLE PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL 16.11.2022 'PROGRESSIONI VERTICALI NEL PERIODO TRANSITORIO'

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 16.00, nella Sede Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VALIANTE GIANFRANCO	Presente
PETTA ANNA	Assente
FARINA ALFONSO	Presente
GIORDANO GIUSEPPE	Presente in videoconferenza
PICARONE MARCO	Presente
SARNO MARIA	Presente

Totale presenti: 5

Totale assenti: 1

Presiede l'adunanza il Sindaco Gianfranco **VALIANTE** con la partecipazione del Segretario Generale **d.ssa Ilaria LEONARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267 del 18 Agosto 2000.

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto del provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n.315 del 06.12.2022 “ Regolamento sedute di Giunta on-line. Approvazione.”

PREMESSO che:

- l’istituto delle progressioni verticali, previsto nel CCNL 16.11.2022 consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo e contempla il passaggio dall’area di appartenenza a quella immediatamente superiore attraverso un’apposita procedura di selezione;
- Il sistema di progressione verticale si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all’inquadramento nell’area immediatamente superiore;

VISTI:

- L’articolo 52 comma 1-bis del Decreto Legislativo 165/2001, secondo cui *“Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”*.
- il CCNL Funzioni locali del 16/11/2022 che all’art. 13 comma 6 introduce, fino al 31/12/2025, progressioni tra le aree “in deroga”, mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C allegata al CCNL, anche se non in possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l’accesso dall’esterno;

RICHIAMATO l’art. 13 “Norme di prima applicazione” del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021 che prevede:

- Al comma 6 “in applicazione dell’art. 52 comma 1 bis penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella C di Corrispondenza del medesimo CCNL”;
- - Al comma 7 “Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5, i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:
 - Esperienza maturata nell’area di provenienza anche a tempo determinato;
 - Titolo di studio;
 - Competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;
- Al comma 8 “Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0.55% del monte salari dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL”;

RICORDATO che l’allegata tabella C al succitato CCNL prevede procedure comparative anche senza il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, ma con anzianità di 8 o 10 anni - a seconda delle Aree coinvolte nella procedura - maturata nell’area immediatamente inferiore e nella corrispondente categoria del precedente sistema di qualificazione;

RITENUTO di dover adottare un regolamento per la disciplina delle progressioni di carriera (c.d. verticali) speciali in deroga diverse e distinte da quelle previste ex lege che hanno natura temporanea in quanto devono concludersi entro il 31 dicembre 2025 perché correlate - ex art. 13 CCNL 2019-2021, - al debutto del nuovo ordinamento professionale e alla riclassificazione dalle categorie alle aree;

RICORDATO che le progressioni verticali ex art. 13 CCNL 2019-2021 rappresentano comunque una modalità di copertura di posti che devono essere previsti e motivati nella programmazione triennale dei

fabbisogni e possono essere finanziate sia con le ordinarie capacità assunzionali che con il budget straordinario dello 0,55% del monte salari 2018;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 07/06/2023 di modifica della D.G.C. n. 34 del 09/02/2023 di approvazione del Piano del Fabbisogno Personale 2023-2025 è stato previsto, fra l'altro, la progressione verticale (da C a D) con la procedura transitoria finanziata con lo 0,55% del monte salario 2018 (legge n. 234/2021) e non dalle facoltà assunzionali;

CERTIFICATO che lo 0,55% del monte salario 2018 di € 1.819.834,00 del Comune di Baronissi ammonta ad € 10.009,08;

TENUTO CONTO che sulla base di quanto espresso dall'ARAN negli orientamenti CFL 208 condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e CFL 209 che le progressioni verticali "in deroga" previste dall'art. 13, comma 6, del CCNL del 16/11/2022 finanziate esclusivamente con lo 0,55% del monte salario 2018 non richiedono la garanzia del 50% dell'accesso dall'esterno;

VISTO il parere 133/2023 della Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Sicilia: *"Il Collegio richiama sul punto la costante giurisprudenza della Corte (cfr. Deliberazione Sez. riunite n. 56 del 2 novembre 2011), in base alla quale <<in sede consultiva e di nomofilachia, le Sezioni della Corte dei conti non possono rendere parere sull'interpretazione e sul contenuto della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro (...) poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN>> (in senso adesivo cfr. anche, Corte conti, Sezione regionale controllo Piemonte n.158/2015/PAR, Sezione regionale controllo Lombardia n. 271/2015/PAR e n. 95/2020/PAR, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, delibere nn. 121/2021/PAR, 184/2022/PAR e n. 3/2023/PAR). E per di più, nel caso in esame, laddove la richiesta di parere riguarda l'istituto delle "progressioni verticali" del personale, disciplinato dalle disposizioni contrattuali richiamate dall'Ente stesso (art. 13 commi 6, 7 e 8 del CCNL – Comparto Funzioni Locali 2019-2021), si rimanderebbe a questa Sezione di pronunciarsi su una questione già oggetto di orientamenti interpretativi resi dall'ARAN, uno dei quali riportato espressamente nella stessa nota della Città metropolitana di Palermo. Il Collegio richiama quanto già espresso in recenti pronunce di questa stessa Sezione, laddove, nell'evidenziare che l'art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 assegna all'ARAN, nella qualità di legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni, compiti di assistenza delle amministrazioni pubbliche "ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi" a livello nazionale (come ricordato anche dalla giurisprudenza contabile della Sezione delle Autonomie, del. n. 5/SEZAUT/2019/QMIG), si è argomentato circa l'esistenza di competenze specifiche da parte di tale organo sulla materia in esame, affermando l'impossibilità di stimolare l'espressione di un parere sugli orientamenti espressi dall'A.R.A.N. (deliberazione n. 132/2020/PAR; deliberazione n. 38/2020/PAR)".*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera o) del CCNL sono oggetto di confronto sindacale i "criteri per l'effettuazione delle procedure di cui all'art. 13, comma 7", e che pertanto occorre attivare la prescritta relazione sindacale;

DATO ATTO CHE il regolamento così come predisposto è stato oggetto di informativa sindacale ex art. 4.5 del CCNL 16/11/2022 e trasmesso alla RSU ed alle OOSS di categoria in data 27/09/2023 con nota prot. n. 25742;

VISTO il verbale di confronto del 02/10/2023 dal quale rileva che non sono state sollevate alcuna osservazione in merito;

VERIFICATA la competenza della Giunta per l'adozione del presente atto, come previsto dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 132/2022 in combinato disposto con l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare, il "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative finalizzate alle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL 16.11.2022 Progressioni verticali nel periodo transitorio" nel testo allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;

- Il D.Lgs. n. 165/2001;

- Lo statuto dell'Ente
- Il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- I Contratti Collettivi Nazionali di lavoro e in particolare il CCNL Funzioni Locali 16.11.2022;

A votazione unanime

DELIBERA

1. Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa ai quali espressamente si rinvia, il "Regolamento per la disciplina delle procedure comparative finalizzate alle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL 16.11.2022 Progressioni verticali nel periodo transitorio" nel testo allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il regolamento così come predisposto è stato oggetto di informativa sindacale ex art. 4.5 del CCNL 16/11/2022 e trasmesso alla RSU ed alle OOSS di categoria in data 27/09/2023 con nota prot. n. 25742 ed esaminato con verbale di confronto in data 02/10/2023;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000, in ragione della necessità di dare avvio alle procedure come previste nel Piano del Fabbisogno del Personale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco VALIANTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Ilaria LEONARDI

.....

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da 24.10.2023

Trasmesso elenco ai capigruppo
(ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n.267/2000)

è stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 , ultimo comma del D.Lgs.vo n. 267/00

Addi' 24.10.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Ilaria LEONARDI